



COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE
DEL SUOLO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°14 DEL 04/03/2013

SOMMARIO

TITOLO I.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Art. 2 - Soggetti interessati.....	4
Art. 3 - Soggetti esonerati.....	4
Art. 4 - Società di servizio.....	4
TITOLO II.....	5
NORME GENERALI	5
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda	5
Art. 6 - Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino	6
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 8 - Inizio dei lavori	6
Art. 9 - Obblighi del richiedente	6
Art. 10 - Responsabilità del richiedente	7
Art. 11 - Restituzione del deposito cauzionale	7
Art. 12 - Sanzioni	7
Art. 13 - Deroche ed urgenze	7
Art. 14 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione	8
Art. 15 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico.....	8
TITOLO III: NORME TECNICHE.....	8
Art. 16 - Disposizioni generali	8
Art. 17 - Modalità di esecuzione	8
Art. 18 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in conglomerato bituminoso	9
Art. 19 - Disposizioni per ripristini di strade sterrate	10
Art. 20 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra	11
Art. 21 - Ripristino segnaletica stradale verticale e orizzontale.....	11
Art. 22 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde.....	11
Art. 23 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde	12
TITOLO IV	13
NORME TRANSITORIE	13
Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.	13
Art. 25 - Pubblicità del regolamento.....	13
Art. 26 - Rinvio dinamico.....	13
Art. 27 - Abrogazione di norme preesistenti.	13
Art. 28 - Entrata in vigore.	13

ALLEGATO AL REGOLAMENTO TAGLI STRADALI	14
ART.1 – FONTI NORMATIVE.....	14
ART.2 – SEGNALAMENTO TEMPORANEO.....	14
ART. 3 – SEGNALAMENTO E DELIMITAZIONE DEI CANTIERI.....	14
ART. 4 – BARRIERE.....	15
ART. 5 – DELINEATORI SPECIALI.....	15
ART. 6 – CONI E DELINEATORI FLESSIBILI.....	15
ART. 7– SEGNALI ORIZZONTALI TEMPORANEI E DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI.....	16
ART. 8 – VISIBILITA’ NOTTURNA.....	16
ART. 9 – PERSONE AL LAVORO.....	16
ART. 10 – VEICOLI OPERATIVI.....	16
ART. 11 – CANTIERI MOBILI.....	16
ART. 12 – SICUREZZA DEI PEDONI NEI CANTIERI STRADALI.....	17
ART. 13 - LIMITAZIONI DI VELOCITA’ IN PROSSIMITA’ DI LAVORI O DI CANTIERI STRADALI.....	17
ART. 14 – STRETTOIE E SENSI UNICI ALTERNATI.....	17
ART. 15 – DEVIAZIONI DI ITINERARIO.....	18

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Uta e gli Enti Pubblici, privati, associazioni ecc. in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione (rete elettrica, acquedotto, fognature acque reflue, e meteoriche, camerette di manovra, telefono, gas, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze.

Disciplina inoltre tutte le manomissioni che riguardano il demanio del Comune di Uta destinato a strade, aree verdi o altre aree Comunali di uso pubblico.

Il Comune di Uta, in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia regolari autorizzazioni per la posa di servizi in sotterraneo, opere, interessanti il suolo pubblico sia demaniale che patrimoniale: "sedi stradali comunali, marciapiedi comunali e aree pubbliche in genere".

È sottinteso che l'autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio Tecnico/Manutentivo, deve essere attuata osservando scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito, ed in particolare quelle del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, adottando tutte quelle segnalazioni e prevenienze sia nelle ore diurne che nelle ore notturne atte ad impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché incidenti sul lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96, restando a totale carico del richiedente ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea meglio specificata nell'allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Art. 2 - Soggetti interessati

• *Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda in carta bollata, utilizzando gli appositi moduli e secondo le indicazioni riportate nel successivo art 5 "modalità di presentazione della domanda".*

• *La domanda deve essere completata con adeguata planimetria che indichi il tracciato dello scavo.*

• *Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, realizzare un nuovo allaccio idrico o ripristinarne la funzionalità, l'istanza dovrà essere corredata dell'autorizzazione rilasciata dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (Abbanoa S.p.A.).*

Art. 3 - Soggetti esonerati

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte appaltatrici di lavori direttamente incaricate dal Comune di Uta. Le suddette Ditte sono soggette solo alle denunce di inizio e ultimazione lavori, queste da comunicarsi comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori e a conclusione degli stessi.

Resta inteso che tali soggetti dovranno attenersi comunque a tutte le disposizioni indicate nel titolo III (norme tecniche) del presente regolamento.

Art. 4 - Società di servizio

Gli interventi effettuati da Società di servizi che agiscono in concessione del Comune di Uta sono soggetti ad autorizzazioni singole, salvo diversa comunicazione da parte del Comune, e dovranno scrupolosamente rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione stessa.

Gli interventi effettuati da società di servizi sono soggette ad autorizzazione riferita a singolo lavoro e soggette al versamento di deposito cauzionale, nelle forme e nelle modalità descritte nel successivo art 6.

**TITOLO II
NORME GENERALI****Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda**

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale domanda su appositi moduli in carta bollata corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti. La documentazione da allegare è prevista nel modello di domanda disponibile presso il Servizio Tecnico del Comune di Uta o scaricabile dal sito <http://www.comune.uta.ca.it>

La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima, e dovrà contenere:

Per la realizzazione di infrastrutture a rete da chiunque richieste:

A. Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento, i dati del richiedente, i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento e del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori.

B. Cronoprogramma dell'intervento con indicazioni della presunta data di inizio e fine lavori;

C. Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;

D. Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione

E. Allegati grafici contenenti:

• Planimetria di inquadramento rispetto al PUC Vigente - in scala 1:1000/2000;

• Planimetria in scala 1:100/200 contenente:

a) Localizzazione e individuazione della manomissione

b) Eventuale presenza di accessi carrabili;

c) Eventuale presenza di accessi pedonali;

d) Ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale;

e) Eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell'area interessata;

f) Eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per diversamente abili, piste ciclabili;

• Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in scala 1:100/200;

F. Computo metrico estimativo del ripristino (solo per gli interventi su pavimentazioni lapidee od elementi autobloccanti in cemento).

G. Calcolo dei volumi delle terre di scavo, derivanti dai lavori, da conferire in discarica autorizzata;

La manomissione del suolo pubblico sia agli enti che ai privati non verrà autorizzata, salvo casi di riparazioni eccezionali e urgenti, nei seguenti periodi:

• Da 5 giorni prima di Pasqua a 3 giorni dopo

• Dal 1° al 15 Settembre.

• Da 5 giorni prima la celebrazione dei defunti a 3 giorni dopo.

• Dal 20 dicembre al 10 gennaio

L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile dei Servizi tecnologici successivamente alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 6. La stessa è comprensiva del nulla-osta ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 6 - Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino delle aree manomesse nella misura di € 250,00 oltre a:

- 1) € 200,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante superfici pavimentate con materiali lapidei, cementizi, laterizi;
- 2) € 100,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante superfici pavimentate con materiale bituminoso;
- 3) € 50,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante da strade sterrate e aree verdi.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità dell'autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediato incameramento della somma versata o richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

A seguito della domanda inoltrata, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a) Estremi del soggetto Autorizzato;
- b) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
- c) natura della manomissione;
- d) categoria alla quale appartiene la strada;
- e) prescrizioni di ripristino;
- f) estremi dei versamenti dei depositi cauzionali;
- g) data presunta di fine lavori.
- h) eventuali prescrizioni particolari.

Art. 8 - Inizio dei lavori

Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione, sarà possibile - previa dichiarazione della D.L., iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni, stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Municipale.

L'autorizzazione può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

Art. 9 - Obblighi del richiedente

I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al nuovo codice della strada approvato con D.lgs 285/1992 e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Uta, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada e agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ente titolare del servizio (se diverso dall'Amministrazione Comunale), i quali provvederanno ad impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie, o le eseguiranno direttamente addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

Art. 10 – Responsabilità del richiedente

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di 6 (sei) mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i 10 (dieci) mesi dal termine degli stessi.

Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.

In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Art. 11 – Restituzione del deposito cauzionale

Trascorsi **6 (sei) mesi** dalla conclusione dei lavori e, comunque, **non oltre i 10 (dieci) mesi**, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 12 – Sanzioni

Qualora venissero a mancare condizioni di sicurezza pubblica e l'Ufficio Tecnico richieda interventi urgenti ed immediati per eliminare le situazioni di pericolo, l'autorizzato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, nei termini imposti dall'Ufficio Tecnico, eliminando ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità. In caso contrario, il Comune si sostituirà d'ufficio, eseguendo quanto necessario, rivalendosi delle spese sostenute e applicando le adeguate sanzioni. Chiunque violerà le disposizioni del presente regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 oltre a quanto previsto da altre Leggi e/o Regolamenti e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 30-04-1992 n°285.

La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

Art. 13 – Deroghe ed urgenze

Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione dei lavori al comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico/Manutentivo, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza.

Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 5 è considerata obbligatoria.

Il Comune di Uta si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 14 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione:

- *Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.*
- *Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.*

Art. 15 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile e le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, se interessate dai lavori di cui al presente Regolamento sono, comunque, soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dagli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO III: NORME TECNICHE**Art. 16 - Disposizioni generali**

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza, da eseguirsi in conformità a quanto disposto nell'allegato tecnico del presente regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale. Inoltre a cura della ditta esecutrice dei lavori si dovrà provvedere all'apposizione di idonei cartelli riportanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Art. 17 - Modalità di esecuzione**A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale**

- 1. Gli scavi che interessano la sede stradale dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno mt. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.*
- 2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento secondo le modalità del successivo articolo 18 (se in conglomerato bituminoso dovrà essere rimosso e ripristinato il solo tappetino).*
- 3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.*
- 4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà adeguare il taglio, la cui larghezza sarà eseguita nelle dimensioni di reale necessità; la profondità media di scavo dovrà essere di almeno 60-80 cm.*
- 5. Il materiale risultante dallo scavo, dovrà essere immediatamente allontanato dalla strada e conferito in discarica. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada.*

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

6. Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante i lavori;
7. A lavori ultimati dovrà essere prodotto un rilievo di ultima pianta preferibilmente in formato digitale inerente le opere realizzate.
8. Il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 0,50 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, se questa dovesse essere interessata dai lavori dovrà essere ripristinata per tutta la parte interessata.
2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico riportata sull'autorizzazione; Lo scavo dovrà essere ripristinato mediante posa in opera del misto di cava o di fiume a strati successivi di cm. 20 ben costipati con l'ausilio di idonea attrezzatura previo inumidimento.
3. La pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
 - fondazione in calcestruzzo dosato a ql./mc 2 di cemento per uno spessore di cm. 10, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
 - rifacimento della pavimentazione con la stessa tipologia dei materiali preesistenti eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede salvo diversa indicazione del ufficio tecnico riportata sulla autorizzazione.
4. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del Concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.
5. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 0,50 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi sulla pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento

Gli scavi che interessano le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre in granito, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. Successivamente il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Art. 18 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il taglio stradale (o porzione di esso) dovrà **SEMPRE** essere chiuso al termine della giornata lavorativa. Per nessun motivo lo scavo potrà rimanere aperto durante le ore notturne. Il materiale di risulta oggetto dello scavo dovrà essere allontanato dal cantiere e sostituito:

1. Fino alla quota di cm. 23 dal piano viabile, dovrà porsi in opera del misto cementato dosato a kg. 60 di cemento per mc, messo in opera a strati successivi dello spessore massimo di cm 30, adeguatamente compattato con idonea attrezzatura meccanica;

2. Si dovrà poi mettere in opera uno strato di calcestruzzo **C 16/20** - resistenza MPa 20 - (ex RCK 200) per uno spessore pari a cm. 23;
3. Ad assestamento avvenuto, e comunque non oltre due mesi dal termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere al ripristino definitivo del taglio stradale. La sistemazione definitiva del taglio stradale dovrà avvenire mediante fresatura a freddo, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino per una profondità minima di cm. 3 per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte. Lo strato finale dovrà necessariamente essere effettuato con la stesura di emulsione bituminosa e tappeto d'usura finale dello spessore minimo di 3 cm realizzato con bitume a caldo, adeguatamente rullato e vibrato perfettamente complanare al piano stradale esistente, con la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo.
4. Nei tratti da realizzare lungo la cunetta alla francese in cls dovrà essere messo in opera uno strato di calcestruzzo **C 16/20** - resistenza MPa 20 - (ex RCK 200) per uno spessore pari a cm. 20;
5. Sarà inoltre a carico del richiedente il ripristino della segnaletica orizzontale per tutto il tratto interessato dai lavori. L'unico materiale ammesso per l'esecuzione della segnaletica orizzontale è di tipo bicomponente.
- Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante lavori;
 - A lavori ultimati si dovrà produrre un rilievo di ultima pianta sempre in formato digitale inerente le opere realizzate.

Le aree da ripristinare variano in base alla larghezza della sezione stradale interessata e comunque non potranno differire dagli schemi grafici allegati alla presente.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi. Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.

Art. 19 - Disposizioni per ripristini di strade sterrate

- a) Fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile dovrà porsi in opera del misto di cava o di fiume scevro da argille, a strati successivi di cm. 20 costipato accuratamente mediante l'impiego di mezzi idonei previo inumidimento;
- b) Sopra il misto di fiume dovrà disporsi del pietrisco calcareo, pezzatura 3-5 misto con aggregante compresso, o in alternativa la finitura dovrà essere eseguita con lo stesso materiale aggregante presente nella viabilità interessata, fino al raccordo con la pavimentazione esistente.
- A lavoro ultimato il ripristino dovrà trovarsi alla stessa quota del piano preesistente senza presentare dossi o avvallamenti;
 - Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante lavori;
 - A lavori ultimati si dovrà produrre un rilievo di ultima pianta sempre in formato digitale inerente le opere realizzate.

Art. 20 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni speciali**A) Rifacimento di strade**

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido o granito, lastre o masselli ecc. dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione. La posa dovrà essere esclusivamente eseguita da personale specializzato in tali opere curando i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

2. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente identici al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di granito o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.

3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.

4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art. 21 – Ripristino segnaletica stradale verticale e orizzontale

Quando i lavori richiesti riguardano, strade, corsi, vie, piazze, e/o comunque aree pubbliche dotate di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, al richiedente è fatto obbligo, a proprie cure e spese di:

- Ripristinare la segnaletica orizzontale eliminata o danneggiata, tanto in Ml. e/o Mq., Comprese le figure regolamentari eventualmente compromesse dai lavori.

- Ripristinare la segnaletica verticale eventualmente rimossa o ricoperta a causa dei lavori, ricollocandola esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.

- Ripristinare la segnaletica complementare eventualmente rimossa. quali delineatori di margini, di curva, di ostacolo, dossi artificiali, portacicli, paletti e fioriere, dissuasori di sosta, ecc, ricollocandoli esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.

Eventuali danni agli impianti segnaletici devono essere ripristinati a carico ed a spesa del richiedente, secondo i tempi e le modalità prescritte dal Servizio Tecnico.

Il richiedente è inoltre responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti stradali verificatisi a causa del mancato intervento di ripristino della segnaletica, al termine dei lavori autorizzati.

Art. 22 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed avvallamenti per assestamento;
- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.

2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.

3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.

4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.

7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.

8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 23 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:

1. Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;

2. Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.

3. Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.

4. Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche.

5. La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.

6. Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

7. Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

8. Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo articolo 25. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

9. Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE****Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 32 della Legge n°69/2009.

Art. 26 - Rinvio.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 - Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente Regolamento abroga integralmente il regolamento approvato con delibera di C.C. n°4 del 28/01/1991.

Art. 28 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle forme previste dall'art. 32 della Legge n 69/2009.

COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza S'Olivariu sn

09010 Uta (CA)

Tel. 070.96660201 – Fax. 070.96660217

c.f. 80009610926

www.comune.uta.ca.it

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

Il presente allegato al regolamento ha, come finalità, la definizione dei principali punti da seguire per la manomissione del suolo pubblico, da parte delle Ditta autorizzata nel territorio del Comune di Uta. Tutto questo per consentire a chi effettua i lavori e agli utenti della strada, oltre a chi effettua i controlli, una migliore conoscenza delle regole necessari per una corretta gestione dei lavori sulla sede stradale.

ART.1 - FONTI NORMATIVE

La fonte normativa di riferimento è il Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Relativamente all'effettuazione di lavori sulle strade si fa riferimento al titolo II Capo I Articoli da 30 a 43.

ART.2 - SEGNALAMENTO TEMPORANEO

I lavori ed i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto con loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, si verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:

- a)** ente proprietario o concessionari della strada;
- b)** estremi dell'eventuale ordinanza e/o autorizzazione;
- c)** denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d)** inizio e termine previsto dei lavori;
- e)** recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

ART. 3 - SEGNALAMENTO E DELIMITAZIONE DEI CANTIERI

*Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale **LAVORI** corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere. Il sole*

segnale **LAVORI** non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo ed in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali. La segnaletica da utilizzare dovrà essere la seguente:

- a) - divieto di sorpasso e limite massimo di velocità;
- b) - segnali di obbligo
 - b1) direzione obbligatoria
 - b2) preavviso di direzione obbligatoria
 - b3) direzioni consentite
 - b4) passaggio obbligatorio
 - b5) passaggi consentiti
- c) - strettoia e doppio senso di circolazione
- d) - chiusura di una o più corsie – carreggiata chiusa – rientro in carreggiata
- e) - segnali di fine prescrizione

Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale
- b) mezzi di lavoro in azione
- c) strada deformata
- d) materiale instabile sulla strada
- e) segnali orizzontali in rifacimento
- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo

I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

- a) le barriere
- b) i delineatori speciali
- c) i coni ed i delineatori flessibili
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori Pubblici

ART. 4 - BARRIERE

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali, sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono **OBBLIGATORIE** sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione.

Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

La barriera "normale" è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm. E deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm. da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre - segnalamento.

La barriera "direzionale" è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione.

ART. 5 - DELINEATORI SPECIALI

I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

- a) paletto di delimitazione. Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro.
- b) delineatore modulare di curva provvisoria. Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni.

ART. 6 - CONI E DELINEATORI FLESSIBILI

Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve durata, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, la separazione

provvisoria di opposti sensi di marcia e la delimitazione di ostacoli provvisori. Deve essere di colore bianco e rosso e deve avere un'adeguata base di appoggio. Il delineatore flessibile deve essere usato per delimitare i sensi di marcia continui, opposti o paralleli, e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata.

ART. 7- SEGNALI ORIZZONTALI TEMPORANEI E DISPOSITIVI RETTORIFLETTENTI INTEGRATIVI

I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza dei cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alterati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente. I dispositivi retro riflettenti integrativi devono essere usati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa tra due e sei giorni. Possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale.

ART. 8 - VISIBILITA' NOTTURNA

I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere muniti di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne od altre sorgenti luminose a fiamma libera.

ART. 9 - PERSONE AL LAVORO

Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro ad alta visibilità. I colori dovranno essere giallo o arancio o rosso di base con fasce rifrangenti di colore argento.

ART. 10 - VEICOLI OPERATIVI

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato.

ART. 11 - CANTIERI MOBILI

Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche Km/h. Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in:

a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale **LAVORI**, il segnale **CORSIE DISPONIBILI**, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere ed

eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di **SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO**:

b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di **SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE**, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni e paletti, quest'ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti.

ART. 12 - SICUREZZA DEI PEDONI NEI CANTIERI STRADALI

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.

Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti opportunamente intervallati, lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o se questo è occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un percorso di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata. I tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata. I tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchina o sui marciapiedi, devono essere completamente recintati.

ART. 13 - LIMITAZIONI DI VELOCITA' IN PROSSIMITA' DI LAVORI O DI CANTIERI STRADALI.

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'Ente proprietario della strada. **IL LIMITE DI VELOCITA'** deve essere posto in opera di seguito al segnale **LAVORI**, ovvero abbinato con esso. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore ai 30 Km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale **VIA LIBERA**, non occorre quello di **FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA'**. E' invece necessario il segnale **FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA'** se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale con il nuovo limite senza porre quello di **FINE LIMITE PRECEDENTE**.

ART. 14 - STRETTOIE E SENSI UNICI ALTERNATI

Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo **STRETTOIA** in una delle tre versioni previste. Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia di larghezza inferiore ai 5.60 metri può essere regolato in tre modi:

1) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA

Deve essere installato il segnale negativo **DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO** dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale **DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO** dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

2) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Questo sistema richiede due movieri di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, principalmente per

indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

3) - TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Fuori dai centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzato dall'Ente proprietario o Concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

ART. 15 - DEVIAZIONI DI ITINERARIO

Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Qualsiasi deviazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o concessionario della strada. La segnaletica di deviazione necessaria è la seguente:

a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE da porre a 100 mt. Sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 mt. e a 150 mt. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni;

Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per l'uso delle corsie:

a) il segnale di **CORSIA** o **CORSIE CHIUSE**

b) il segnale di **CARREGGIATA CHIUSA**

c) il segnale **RIENTRO IN CARREGGIATA** per indicare i ripristino delle condizioni binabili normali

d) il segnale **USO CORSIE** può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli.